

ATTO DI CONCESSIONE SC 839

L'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia -
Consorzio d'Irrigazione e Bonifica - ente di
diritto privato di interesse pubblico, costituita
in data 25 gennaio 2000 con Decreto N° 11 del
Presidente della Giunta Regionale del Piemonte ai
sensi della Legge Regionale 9 agosto 1999 N° 21 e
modificato con D.C.R. 16/02/2005 N° 414-5592, in
seguito a scissione parziale, con sede a Vercelli
in via Duomo n° 2, codice fiscale 94023960027,
partita IVA 02043600028, in persona del suo
Direttore Generale Dott. Ing. Luca Bussandri, nato
a Casale Monferrato il 19 ottobre 1968, in forza
dei poteri attribuitigli dall'art.36, lettera c)
dello Statuto attualmente in vigore

CONCEDE

per quanto le spetta e fatti salvi i diritti dei
terzi al **Comune di Balzola**, con sede a Balzola in
via Roma n°67, codice fiscale e P.IVA 00450010061,
nella persona del Sindaco Pro-Tempore sig. Armanda
Grignolio nata a il, codice
fiscale, l'erogazione nella stagione
jemale di l/sec 100 di acqua dal Canale Magrelli
per alimentazione zona di ripopolamento.

Il tutto come meglio descritto nell'allegata

planimetria.

Indi le Parti che, per brevità in quanto segue saranno denominate rispettivamente, "Consorzio" e "Concessionario", danno atto che la fornitura d'acqua di cui sopra dovrà essere subordinata all'osservanza delle seguenti

CONDIZIONI

1) Il quantitativo d'acqua erogato potrà subire variazioni a seconda della disponibilità di portata all'origine, delle condizioni atmosferiche e climatiche o dalla necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria della rete irrigua.

2) Il Concessionario non avrà diritto a riduzioni di canone né rimborso di eventuali danni nel caso in cui non sia possibile fornire il quantitativo d'acqua concordato.

Qualora si verifichi una sospensione totale della fornitura per un periodo superiore ai tre mesi, il concessionario potrà rinunciare alla concessione e gli verrà restituita la somma proporzionata al periodo di mancata fornitura.

3) Il Consorzio non è responsabile della qualità dell'acqua erogata, né dell'eventuale smaltimento successivo all'utilizzo.

4) Il Concessionario è responsabile del governo dell'acqua ricevuta, quindi sarà tenuto a risarcire il Consorzio ed i terzi di qualunque danno sia conseguente all'utilizzo della dispensa idrica.

Dovrà pertanto tenere sollevato ed indenne il Consorzio da ogni molestia o azione da parte di terzi relativamente all'esercizio della concessione.

5) La presente concessione, rilasciata a titolo precario per anni 9 (nove) ha decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza al 31 dicembre 2027.

Sei mesi prima della scadenza del presente atto, il concessionario, qualora sia intenzionato a mantenere l'opera, dovrà presentare domanda per il rinnovo della concessione; qualora non intenda più mantenere l'opera, per essere assolto dagli obblighi della concessione, dovrà presentare rinuncia scritta al Consorzio.

6) Qualora il Concessionario, prima della scadenza stabilita desideri risolvere la concessione o variare il quantitativo d'acqua convenuto, dovrà farne richiesta al Consorzio con un preavviso di almeno sei mesi.

7) La presente concessione si intende valida, alle

stesse condizioni, anche per gli eventuali successori od aventi causa delle Parti sottoscritte, ciascuno dei quali sarà solidalmente ed indivisibilmente responsabile dell'osservanza delle obbligazioni assunte con il presente atto.

In caso di cessione ad altri dei beni per i quali è stata rilasciata la concessione, questa non verrà trasferita automaticamente all'acquirente ma rimarrà in capo al Concessionario che per essere affrancato da tutti gli obblighi in essa contenuti, compresi il pagamento del canone ed il ripristino dell'alveo e delle sponde del cavo dovrà informare l'acquirente, prima della vendita, di tutti gli oneri contenuti nella concessione e comunicare, entro trenta giorni dall'atto dell'alienazione, la data della stessa indicando le generalità dell'acquirente ed il suo codice fiscale.

Nella stessa comunicazione, inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'acquirente dovrà dichiarare di voler subentrare nella titolarità della concessione e nel caso questa fosse scaduta o fosse modificata in tutto od in parte l'oggetto della stessa, dovrà chiedere il rilascio di una nuova concessione indicando il

nuovo oggetto.

Nel caso in cui la comunicazione pervenisse successivamente all'emissione del ruolo di riscossione del canone anticipato, il cadente dovrà pagare il canone dovuto e poi chiedere all'acquirente il rimborso.

In mancanza di assunzione da parte dell'acquirente degli oneri relativi alla concessione, l'alienante dovrà a sua cura e spese rimettere in ripristino la situazione precedente al rilascio della concessione.

8) Il personale del Consorzio continuerà ad avere libero accesso al terreno ove è ubicato il laghetto per il controllo, lo spurgo, taglio erbe e manutenzione della Roggia, con possibilità di depositare sulla sponda il materiale di spurgo che a cura del Concessionario dovrà essere asportato.

9) Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Consorzio, a titolo di canone, per ciascun anno di durata della concessione, anticipatamente, nei modi e tempi che annualmente verranno indicati, la somma di euro 1140,69 (millecentoquaranta/69), maggiorato di ogni onere di legge e di contratto.

Tale importo verrà automaticamente adeguato dal 1° gennaio 2020 e, successivamente, all'inizio

di ogni esercizio in base alle variazioni percentuali corrispondenti a quelle che saranno riscontrate annualmente nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT, assumendo come indice base quello determinato dal predetto istituto per il mese di ottobre.

10) Il suddetto pagamento non potrà essere ritardato o sospeso nel caso di contestazioni giudiziali od amministrative pendenti sopra qualsiasi pretesa del Concessionario.

11) Qualora il concessionario, per qualsiasi ragione o causa, dovesse ritardare il versamento di quanto dovuto, il Consorzio applicherà gli interessi legali maggiorati di cinque punti su base annua.

12) Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del presente atto, quelle per le copie autentiche occorrenti, quelle gravanti sulle quietanze dei pagamenti e qualunque altro onere annesso, anche se derivante da leggi future.

13) in caso di controversie le parti riconoscono la competenza del Foro di Vercelli.

14) Il Concessionario, in riferimento agli

obblighi imposti dal D.Lgs 30/6/2003 N° 196,
autorizza fin da ora il Concedente all'utilizzo
dei dati personali in suo possesso, anche
giudizialmente, ed a comunicarli a persone od enti
incaricati a svolgere indagini relativamente alle
opere ed ai beni a servizio dei quali le opere
stesse sono state realizzate o a recuperare
eventuali crediti .

Letto, confermato e sottoscritto.



Vercelli, li

IL CONCESSIONARIO

IL DIRETTORE GENERALE

(dott.ing.Luca Bussandri)

PARTICOLARE OPERA PRESA.
A 1:100



ASS. D'IRRIGAZIONE OVEST - SESIA - VERCELLI
Il Direttore Generale
Data: 1/10/1950
[Signature]